



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 104 del 2025

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA.

PREMESSO che:

- per gli eventi musicali organizzati dal Comune di Castellaneta, da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei luoghi all'aperto in occasione della stagione estiva 2025, vengono impiegati strumenti di amplificazione sonora;
- dette apparecchiature, ancorché utilizzate in modo conforme alle normative di legge vigenti, nell'insieme superano i limiti di emissioni sonore all'esterno;
- le attività di intrattenimento musicale di che trattasi rappresentano un veicolo di promozione del territorio, contribuendo a migliorare l'offerta dei momenti di aggregazione socio/culturale, e a potenziare l'economia locale;

ATTESO che l'art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

CONSIDERATA la possibilità di derogare per attività temporanee che diffondono rumori sia ai livelli di emissione sonora stabiliti, sia agli intervalli di tempo previsti, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, ex artt. 16 e 17 c. 1 e 2 Legge Regionale n. 3/2002;

RICONOSCIUTA in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo, alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, disciplinando specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale oggetto di deroga;

RITENUTO, pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano, limitatamente ad alcuni giorni del periodo estivo dell'anno in corso, l'adozione del presente provvedimento per una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3;

TENUTO CONTO che detta deroga sarà consentita esclusivamente alle manifestazioni autorizzate da questo Ente, nel rispetto dei seguenti limiti:

- dalle ore 19:00 del giorno dell'evento musicale alle ore 24:00 fino ad un limite massimo di 70 dBA misurato sulla facciata dell'edificio abitativo più esposto;
- dalle ore 24:00 alle ore 02:00 del giorno successivo fino ad un limite massimo di 60 dBA misurato sulla facciata dell'edificio abitativo più esposto;

RITENUTO, altresì, opportuno disciplinare l'attività dei cantieri edili nel periodo estivo, al fine della salvaguardia della quiete pubblica, oltre all'uso dei veicoli a motore che recano eccessivo disturbo e non in ultimo all'abbaiare dei cani, come di seguito riportato:

- nei cantieri edili l'inizio delle attività lavorative che comportano l'uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni alle ore 08:00;
- per il periodo 1 giugno – 15 settembre è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di macchinari (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) e/o attrezzi rumorosi, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 (ovvero dalle ore 09:00 per la fascia che va dal mare alla S.S. 106), e dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (Tm) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;

VISTI:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- L'art. 6 della Legge n. 447/1995 "Norme sull'inquinamento acustico";



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- La Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;
- Il Regolamento igienico-sanitario approvato con D.C.C. n. 28 del 18/05/2017;
- La propria precedente ordinanza n. 103/2024;

Tutto quanto sopra premesso,

DISPONE

per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale organizzate dal Comune di Castellana Grotte, da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei luoghi all’aperto in occasione della stagione estiva 2025, (luglio-settembre 2025), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, previo esame preventivo ed espressione di parere favorevole del Servizio Ambiente comunale, nel rispetto della normativa vigente, della documentazione di previsione dell’impatto acustico, redatta da tecnico abilitato e depositata agli atti d’ufficio prima di ogni singola manifestazione,

LA DEROGA

alle emissioni sonore all’esterno, dalle ore 19:00 del giorno di ogni evento musicale organizzato e/o autorizzato dall’Amministrazione comunale, alle ore 02:00 del giorno successivo della manifestazione, rispetto al limite di cui alla Legge n. 447/1995 ed alla Legge Regionale n. 3/2002, che dovranno comunque essere contenute, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo, e comunque fino ad un limite massimo di 70 dB misurato sulla facciata dell’edificio più esposto, così come previsto dall’art. 139 del Regolamento igienico-sanitario vigente;

ORDINA

1. il divieto della diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per l’estate 2025, nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione, tenendo conto che detta deroga sarà consentita esclusivamente alle manifestazioni autorizzate da questo Ente, nel rispetto dei seguenti limiti:

dalle ore 19:00 del giorno dell’evento musicale alle ore 24:00 fino ad un limite massimo di 70 dBA misurato sulla facciata dell’edificio abitativo più esposto;

dalle ore 24:00 alle ore 02:00 del giorno successivo fino ad un limite massimo di 60 dBA misurato sulla facciata dell’edificio abitativo più esposto;

2. che le attività dei cantieri edili nel periodo estivo, al fine della salvaguardia della quiete pubblica, osservino i seguenti limiti:
 - nei cantieri edili l’inizio delle attività lavorative che comportano l’uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni alle ore 08:00;
 - per il periodo 1 giugno – 15 settembre è vietato su tutto il territorio comunale l’uso di macchinari (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) e/o attrezzi rumorosi, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 (ovvero dalle ore 09:00 per la fascia che va dal mare alla S.S. 106), e dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
 - durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (Tm) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi;

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento si può ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con Ordinanza del Sindaco.

Che chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che la violazione sia punibile ai sensi di una norma sovraordinata, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di 1^a violazione è previsto il pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni;
- b) in caso di 1^a violazione alle norme contenute nella presente Ordinanza, il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali;
- c) in caso di violazioni successive alla 1^a è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un tutta la stagione;
- d) in caso violazioni successive alla 1^a alle norme contenute nella presente Ordinanza, il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno in corso;
- e) in caso di violazione a quanto disposto per le attività rumorose nei cantieri edili, e per il divieto della diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale per l'estate 2023, nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale.

Che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'Amministrazione competente è il Comune di Castellaneta – Servizio Ambiente.

L'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario per lo svolgimento degli eventi.

Cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché trasmessa alle Associazioni di categoria del settore Commercio e Pubblici Esercizi ed agli Organi di informazione per la diffusione presso la cittadinanza, per la massima divulgazione.

La presente Ordinanza è inviata al Comando di Polizia Locale di Castellaneta, cui spetta di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento ed al SUAP per il rilascio delle autorizzazioni del pubblico spettacolo.

La stessa è trasmessa, altresì, alla Prefettura di Taranto, alla Questura di Taranto, al Comando dei Carabinieri di Castellaneta, all'ASL/TA ed all'ARPA DAP di Taranto

Lì, 02/07/2025

Il Sindaco

dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)